



ATTI DELLA GIUNTA

Seduta n. 15 del 22/11/2016

Deliberazione n. 178

OGGETTO: RIDEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE E DICHIARAZIONE SOVRANNUMERO.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18:20 nella Sede Camerale in Carrara, si è riunita con le formalità di Legge, la Giunta Camerale, sotto la Presidenza di **Dino Sodini**, Presidente, e con l'assistenza del Segretario Generale della Camera **Enrico Ciabatti**.

Si accertano le presenze e le assenze così come risultano dal seguente prospetto:

Sono presenti i signori:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> BIANCHINI Giorgio | - rappresentante Settore Industria |
| <input type="checkbox"/> TONGIANI Vincenzo | - rappresentante Settore Agricoltura |
| <input type="checkbox"/> OLIGERI Gianfranco | - rappresentante Settore Artigianato |
| <input type="checkbox"/> CERRETINI Lucia | - Presidente Collegio Revisori dei Conti |
| <input type="checkbox"/> BARATTA Pierlio | - Membro Collegio Revisori dei Conti |

Sono assenti i Signori:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ARPAG AUS Paolo | - rappresentante Settore Commercio |
| <input type="checkbox"/> GALIGANI Romano | - rappresentante Settore Porto |
| <input type="checkbox"/> VIGNALI Alessandra | - rappresentante Settore Commercio |
| <input type="checkbox"/> NOVELLI Giuseppe | - Membro Collegio Revisori dei Conti |

IL PRESIDENTE

fa un richiamo generale alla situazione di difficoltà dell'Ente in relazione alla forte riduzione di risorse che il Governo ha deciso ed alla ormai prossima approvazione del Decreto di riordino delle Camere di Commercio e degli altri enti di Sistema, che inciderà in modo molto profondo sull'Ente con l'accorpamento e quindi la chiusura di fatto della camera di Commercio di Massa-Carrara.

A tal proposito viene richiamato il disposto dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale *"nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento"* (comma 1).

Viene richiamato inoltre l'art. 10 della legge n. 124/2015, con cui si prevede la delega al Governo per il riordino delle Camere di Commercio e che molti aspetti dell'organizzazione degli Enti: gli accorpamenti, la Governance, le risorse, la razionalizzazione delle sedi e delle Aziende Speciali, la gratuità dei compensi degli organi e molto altro.

Questa nuova situazione ha comportato fin dal 2014, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico, la necessità di adottare una serie di misure finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento con un impatto anche sul livello dei servizi erogati, in particolare di quelli per iniziative economiche.

Nonostante le azioni intraprese, in considerazione del taglio del Diritto Annuale e contemporaneamente del calo delle entrate dovuto ad una maggiore evasione fiscale, fenomeno molto



difficile da contrastare, delle imprese sempre più in difficoltà e del decremento del numero delle imprese più strutturate, sostituite da quelle di minori dimensioni emerge la necessità di continui interventi su tutti i costi, compresi quelli del personale, anche attraverso misure di riorganizzazione.

L'incentivazione di forma di passaggio del personale ad altre amministrazioni pubbliche, sia sotto forma di comando che di mobilità, sono andate in questa direzione, così come la misura organizzativa tesa alla riduzione della Dirigenza, (dalla previsione di tre dirigenti oltre al Segretario Generale, alla presenza del solo Segretario Generale con l'interim su tutte le aree aziendali) e la riduzione delle risorse per l'incentivazione del personale dirigente e non dirigente.

La Giunta camerale, nella seduta odierna, approverà un Preventivo 2017 con interventi di riduzione dei costi e degli interventi al minimo di sempre, con l'obiettivo di contenere in una misura sostenibile sia dal punto di vista patrimoniale che finanziario il disavanzo previsto e di garantire la persistenza degli effetti nei successivi esercizi, almeno fino alla definizione del nuovo contesto derivante dall'accorpamento, da realizzarsi nel 2018.

Al termine della relazione, il Presidente dà la parola al Segretario Generale per completare l'analisi con quella ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, finalizzata all'allineamento dell'assetto organizzativo e della dotazione organica del personale alle effettive esigenze della Camera di Commercio.

Il Segretario Generale richiama la riorganizzazione della struttura camerale in vigore dall'1.01.2016 e riferisce che l'attuale dotazione organica della Camera di Commercio approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 9 del 29 gennaio 2015, conta 52 unità (oltre alla figura del Segretario Generale prevista *ex lege*).

A fronte di tale dotazione organica, all'1 novembre 2016 i dipendenti a tempo indeterminato in forza risultano 41 (escluso il Segretario Generale, che ha un contratto a tempo determinato), l'effettiva entità numerica della forza lavoro disponibile deve tener conto dell'applicazione di alcuni istituti di derivazione normativa e contrattuale (part-time, benefici di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, distacchi sindacali, ecc...) che ne riducono la consistenza effettiva su base annua.

Dal confronto tra la dotazione organica ed il personale in servizio, emerge la seguente situazione, oltre al Segretario Generale:

Categoria	Profilo Professionale	Dotazione organica	Personale in servizio
Dirigenza	Dirigenza	3	0
D3	Funzionario Amministrativo Contabile	2	1
D1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	9
D1	Istruttore Statistico Promozionale	1	1
C	Assistente Amministrativo Contabile	27	23
C	Assistente Statistico Promozionale	1	0
B3	Operatore Amministrativo Contabile	0	0
B1	Esecutore Amministrativo	3	3
B1	Esecutore Tecnico	5	4
A	Ausiliario	0	0
Totale		52	41

Il taglio progressivo del diritto annuale che pagano le imprese e che rappresenta la principale fonte di finanziamento delle Camere di Commercio ed il perdurare di un ciclo recessivo caratterizzato da una situazione di stallo economico e da indicatori che confermano le difficoltà dell'attuale fase congiunturale hanno ridotto sensibilmente, se non azzerato, il finanziamento di quelle attività tradizionalmente svolte dall'Ente camerale a supporto del tessuto imprenditoriale di riferimento (sviluppo locale e internazionalizzazione, promozione del territorio, innovazione e trasferimento tecnologico, qualificazione e promozione delle filiere, formazione ed orientamento, alternanza scuola-lavoro, ecc...), dovendo salvaguardare prioritariamente lo svolgimento delle funzioni "obbligatorie" connesse ai servizi anagrafico-certificativi e di regolazione del mercato. Situazione tutta da verificare alla luce dei nuovi compiti e delle nuove funzioni che le Camere accorpate andranno a svolgere a seguito del riordino.



Tale nuova impostazione, si è ripercossa inevitabilmente anche sui servizi interni e di supporto, che hanno visto diminuire i relativi carichi di lavoro connessi allo svolgimento delle iniziative promozionali.

Dalla ricognizione effettuata, tenendo in considerazione la soglia minima delle professionalità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi affidati e per una gestione efficace ed efficiente delle attività istituzionali e l'allineamento con la situazione esistente, è emersa la necessità di rideterminare la dotazione organica della Camera di Commercio prevedendo la soppressione dei seguenti posti:

- n. 2 posti di qualifica Dirigenziale
- n. 1 posto di categoria D3, profilo professionale di "Funzionario Amministrativo Contabile";
- n. 1 posto di categoria D1, profilo professionale di "Istruttore Amministrativo Contabile";
- n. 3 posti di categoria C, profilo professionale di "Assistente Amministrativo Contabile";
- n. 1 posto di categoria C, profilo professionale di "Assistente Statistico Promozionale";
- n. 3 posti di categoria B1, profilo professionale di "Esecutore Tecnico".

La nuova dotazione organica, se rapportata al personale attualmente in servizio, fa rilevare le seguenti eccedenze di personale:

- n. 2 unità di categoria B1, profilo professionale di "Esecutore Tecnico";

A fronte di tale situazione di sovrannumero, è opportuno evidenziare che non vi sono all'interno della Camera di Commercio situazioni che possono comportare l'applicazione dell'art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che permette la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2012, dall'art. 24, commi 10 e 12, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Legge Fornero).

L'art. 2, comma 11, lett. a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina invece l'istituto del prepensionamento per riassorbire le eccedenze di personale conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziarie, che determinano a regime una riduzione della spesa di personale.

La suddetta disposizione legislativa consente l'applicazione ai lavoratori che risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla disciplina pensionistica previgente.

L'art. 2, comma 3, del citato D.L. 31 agosto 2013, n. 101, ha ampliato la platea dei destinatari di tale istituto, nel senso di ricomprendere nell'operatività della norma tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dunque, specificatamente, anche le Camere di Commercio, purché si trovino nelle condizioni previste dal comma 14 dell'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ossia in situazione di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie.

In base alla normativa richiamata, le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica dell'amministrazione (art. 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101) e le cessazioni disposte a seguito del prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over* (art. 14, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95).

La predetta normativa si ispira ad esigenze di riduzione della spesa pubblica, che consentano risparmi di tipo strutturale dei costi di personale e può essere applicata in situazioni di difficoltà finanziarie oggettivamente riscontrabili nonché per garantire, in un'ottica di efficienza amministrativa, il



corretto rapporto tra le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei servizi ed il personale in dotazione.

Sussistendo le condizioni per l'applicabilità da parte della Camera di Commercio della normativa sopra richiamata, così come riscontrato anche con gli uffici locali dell'INPS, è stata effettuata una ricognizione delle posizioni dei dipendenti camerale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere al prepensionamento o che li possano conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del medesimo trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016.

Da tale ricognizione sono state individuate n. 2 unità di personale di categoria B1, in possesso dei requisiti richiesti.

In data 8 novembre 2016 la delegazione trattante di parte pubblica ha provveduto ad informare la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali dell'avvio delle procedure per la dichiarazione di sovrannumero per ragioni funzionali e finanziarie, rappresentando in tale occasione il numero e la categoria giuridica delle unità di personale interessate dai prepensionamenti connessi alla stessa.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, il Presidente invita la Giunta camerale a decidere in merito.

LA GIUNTA CAMERALE

udito il Presidente;

udita la relazione del Segretario Generale;

vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23;

visto lo Statuto della Camera di Commercio, modificato da ultimo con deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio camerale in data 31 luglio 2013;

visto il Regolamento di Organizzazione, modificato da ultimo con deliberazione n. 13 adottata dal Consiglio camerale in data 31 luglio 2014;

visto l'art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che finalizza alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse *"per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio"* l'adozione dello strumento della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il disposto dell'art. 6 che disciplina l'organizzazione e la disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche e dell'art. 33 in materia di eccedenze di personale e di mobilità collettiva;

visto il Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 114 del 12 dicembre 2007, ed in particolare il disposto dell'art. 4 che disciplina la definizione del fabbisogno di personale e della dotazione organica;

visti i profili professionali del personale dipendente della Camera di Commercio, approvati dalla Giunta camerale con deliberazione n. 41 del 28 marzo 2006;

vista la dotazione organica della Camera di Commercio approvata con deliberazione di Giunta camerale n. 9 del 29 gennaio 2015;

preso atto dell'attuale contesto in cui si trovano ad operare le Camere di Commercio a seguito dell'emanazione dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dell'art. 10 della Legge n. 124/2015, con il processo di riforma che muterà il Sistema;

preso atto della particolare situazione che caratterizza la Camera di Commercio di Massa-Carrara e delle misure adottate per giungere ad approvare il Preventivo economico per l'anno in corso (deliberazione adottata dalla Giunta camerale in data odierna) con un disavanzo che, pur quantificato nella rilevante misura di euro 1.467.693,94, risulta sostenibile sotto i profili patrimoniale e finanziario;

vista la ricognizione effettuata dal Segretario Generale finalizzata all'allineamento dell'assetto organizzativo e della dotazione organica del personale alle effettive esigenze, seppure necessariamente non definitive, della Camera di Commercio alla luce della nuova e diversa operatività camerale;

condivisa la proposta di riduzione della dotazione organica che risponde alle attuali necessità dell'Ente camerale e che salvaguarda al contempo la qualità dei servizi da erogare, la corretta gestione



delle funzioni assegnate ed un ottimale funzionamento della struttura, consentendo una riduzione stabile della spesa di personale a garanzia della sostenibilità patrimoniale e finanziaria dei bilanci della Camera di Commercio per gli esercizi futuri;

preso atto della situazione di sovrannumero di personale conseguente alla rideterminazione della dotazione organica;

considerato che non vi sono all'interno della Camera di Commercio dipendenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2012, dall'art. 24, commi 10 e 12, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Legge Fornero);

visto l'art. 2, comma 11, lett. a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, che disciplina l'istituto del prepensionamento per riassorbire le eccedenze di personale conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziarie, che determinano a regime una riduzione della spesa di personale;

rilevato che la suddetta disposizione legislativa consente l'applicazione *"ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto"*;

considerato che l'art. 2, comma 3, del citato D.L. 31 agosto 2013, n. 101, ha ampliato la platea dei destinatari di tale istituto, ricomprendendo nell'operatività della norma tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, dunque, anche le Camere di Commercio;

rilevato che, in base alla suddetta normativa, le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica dell'amministrazione (art. 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101) e le cessazioni disposte a seguito del prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over* (art. 14, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95);

verificata, sulla base di quanto rappresentato, la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità da parte della Camera di Commercio della normativa sopra richiamata;

considerato che è stata effettuata una ricognizione delle posizioni dei dipendenti camerali in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere al prepensionamento o che li possano conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del medesimo trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016;

rilevato che da tale ricognizione sono state individuate n. 2 unità di personale di categoria B1, in possesso dei requisiti richiesti;

viste le circolari interpretative rese sulla complessa tematica dal Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 3 del 29 luglio 2013 e n. 4 del 28 aprile 2014) che, oltre a chiarire e specificare l'ambito di applicazione della legge, nonché le relative condizioni e conseguenze, regolamentano nel dettaglio le connesse procedure istruttorie;

vista la circolare Inps n. 4834 del 21 maggio 2014 emessa dalla Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap, recante disposizioni applicative in materia di pensionamento per posizioni soprannumerarie o eccedentarie che regola, in particolare, le modalità per acquisire dalla competente sede territoriale la preventiva certificazione del diritto a pensione in base ai requisiti vigenti anteriormente all'entrata in vigore della Legge Fornero, necessaria ai fini di poter procedere, a cura dell'amministrazione, alla conseguente risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

visto il verbale dell'8 novembre 2016 nel quale la delegazione trattante di parte pubblica ha provveduto ad informare la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali dell'avvio delle procedure per la dichiarazione di eccedenza per ragioni funzionali e finanziarie, rappresentando in tale occasione il numero e la categoria giuridica delle unità di personale interessate dai prepensionamenti connessi alla stessa;



preso atto che le certificazioni pervenute dall'INPS presentavano delle incongruenze e che si è provveduto a richiederne la correzione e che l'Ente ha ricevuto le certificazioni definitive;
a voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1) di modificare, per i motivi espressi in narrativa, in relazione alla ricognizione di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la dotazione organica della Camera di Commercio, come segue:

Categoria	Profilo Professionale	Dotazione organica	Personale in servizio	Personale in eccedenza
Dirigenza	Dirigenza	1	0	-
D3	Funzionario Amministrativo Contabile	1	1	-
D1	Istruttore Amministrativo Contabile	9	9	-
D1	Istruttore Statistico Promozionale	1	1	-
C	Assistente Amministrativo Contabile	24	23	-
C	Assistente Statistico Promozionale	0	0	-
B3	Operatore Amministrativo Contabile	0	0	-
B1	Esecutore Amministrativo	3	3	-
B1	Esecutore Tecnico	2	4	2
A	Ausiliario	0	0	-
Totale		41	41	2

2) di dichiarare conseguentemente l'eccedenza di personale per ragioni funzionali e finanziarie, ai sensi dell'art. 2, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, di n. 2 unità di personale di categoria B1, profilo professionale di "Esecutore Tecnico";

3) di dare atto che non vi sono all'interno della Camera di Commercio situazioni che possono comportare l'applicazione dell'art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

4) di dare atto che sussistono le condizioni per applicare l'art. 2, comma 11, lett. a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, che disciplina l'istituto del prepensionamento per riassorbire le eccedenze di personale conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziarie, che determinano a regime una riduzione della spesa di personale;

5) di dare atto che dall'esito della ricognizione effettuata dalla struttura camerale risultano n. 2 unità di personale di categoria B1, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi o che li possano conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016 ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero;

6) di dare atto che le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica dell'amministrazione (art. 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125,) e che le cessazioni disposte a seguito del prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over* (art. 14, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95);

7) di dare mandato al Segretario Generale di individuare, con proprio provvedimento, il personale in esubero, provvedendo a trasmettere alla sede territorialmente competente dell'INPS la documentazione necessaria ai fini del rilascio della certificazione del diritto a pensione e della relativa



Camera di Commercio
Massa-Carrara



decorrenza per i dipendenti camerali che risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere al prepensionamento o che li possano conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del medesimo trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016;

8) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione dei tempi brevi per ottenere dall'INPS le certificazioni del diritto a pensione dei dipendenti camerali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti

IL PRESIDENTE
Dino Sodini

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato integralmente all'Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.